

REGOLAMENTO (CEE) N. 3661/92 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1992

che modifica taluni atti relativi all'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine in seguito alla modifica di alcuni codici della nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3209/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2505/92 della Commissione⁽³⁾, che modifica gli allegati I e II al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽⁴⁾, ha introdotto alcune modifiche nella nomenclatura del settore delle carni bovine; che occorre pertanto adeguare il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2066/92⁽⁶⁾, nonché tutta una serie di altri atti concernenti lo stesso settore;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 805/68 è modificato come segue:

1) L'articolo 1 è modificato come segue:

- a) al paragrafo 1, lettera a), i codici NC « da 0102 90 10 a 0102 90 37 » sono sostituiti dai codici NC « da 0102 90 05 a 0102 90 79 »;

b) al paragrafo 1, lettera b):

— il codice NC « 0102 10 00 » è sostituito dal codice NC « 0102 10 »,

— il codice NC « 1602 50 90 » è sostituito dai codici NC « da 1602 50 31 a 1602 50 80 »;

c) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dal seguente testo:

« a) "bovini":

gli animali vivi della specie bovina delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura, dei codici NC da 0102 90 05 a 0102 90 79 »;

2) All'articolo 6, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente testo:

« Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, l'acquisto da parte degli organismi d'intervento in uno o più Stati membri, o in una regione di uno Stato membro, di una o più categorie, qualità o gruppi di qualità da determinare di carni fresche o refrigerate, dei codici NC 0201 10 00 e da 0201 20 20 a 0201 20 50, originarie della Comunità, può essere deciso nell'ambito di gare, bandite per garantire un sostegno accettabile del mercato, tenendo conto dell'andamento stagionale delle macellazioni. »

3) All'articolo 10, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente testo:

« Il prezzo di offerta franco frontiera della Comunità viene stabilito in funzione delle possibilità di acquisto più rappresentative quanto a qualità ed a quantità, rilevate nel corso di un periodo da stabilirsi anteriore alla determinazione del prelievo di base, per i bovini e per le carni fresche o refrigerate, di cui all'allegato, sezione a), ai codici NC 0201 10 00 e da 0201 20 20 a 0201 20 50, tenendo conto principalmente:

- a) della situazione della domanda e dell'offerta,
b) dei prezzi sul mercato mondiale delle carni congelate di categoria concorrenziale nei confronti delle carni fresche o refrigerate,
c) dell'esperienza acquisita. »

4) L'allegato è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 586/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, che stabilisce le modalità di applicazione

⁽¹⁾ GU n. L 34 del 9. 2. 1979, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 267 del 14. 9. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽⁶⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 49.